



Originale
Copia

COMUNE DI MALLARE
Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria in seduta di prima convocazione.

N. 31 Reg. del.

OGGETTO: Determinazione aliquote IMU Anno 2014, proposte dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 46 del 29.08.2014

L'anno **duemilaquattordici**, addì **26 (ventisei)** del mese di **Settembre**, alle ore **20,15** nella solita sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale debitamente convocato nei termini di legge.

La seduta è pubblica.

Assume la presidenza il SINDACO sig. Giribone Piero .

Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra RANDISI d.ssa Grazia

Risultano:

	Presenti	Assenti
1) GIRIBONE PIERO	X	
2) GERMANO GIACOMO		X
3) MARENCO SERGIO		X
4) PELLE DANIELA	X	
5) PESCE ALEX	X	
6) CERRUTI VALENTINA	X	
7) SCHINCA KATIA	X	
8) BACCINO SERGIO	X	
9) ASTIGGIANO FLAVIO	X	
10) PISTONE MARIO	X	
11) BRIANO MICAELA	X	

Totali Presenti

9

Totali Assenti

2

Il Presidente riconosciuta la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all'ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dall' 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, il quale stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

VISTO l'art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

VISTO il "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27, assunta in data odierna, con particolare riferimento alle norme integrative e complementari dell'impianto tariffario del tributo;

VISTO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTO l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;

RILEVATO che la Legge di stabilità 2014 (art. 1 L. n. 147/2013) ha modificato i criteri di applicazione dell'imposta disponendo, in particolare:

- 1) ai sensi dell'art. 1 comma 707 lettere a e b), l'esclusione da imposta per l'abitazione principale e sue pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione, nei limiti di cui all'art. 13 comma 2 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201);

- 2) ai sensi dell'art. 1 comma 707 lettera b), l'esclusione da imposta per le fattispecie assimilate ex lege ad abitazione principale ovvero: a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; d) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- 3) la riduzione a 75 del moltiplicatore per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (art. 1 comma 707 lettera c);
- 4) la modifica della detrazione per l'abitazione principale, non proponendo più quella per i figli conviventi, ma mantenendo la facoltà per i Comuni di elevarne l'importo fino a concorrenza dell'imposta (art. 1 comma 707 lettera d);
- 5) l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 (art. 1 comma 708);

RILEVATO che l'art. 13 commi 6, 7, 9 e 10 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 dispongono che i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare le aliquote di base previste dallo Stato nonché modificare l'importo della detrazione e disporre l'assimilazione ad abitazione principale per le fattispecie ivi individuate;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :

ALIQUOTA DI BASE	0,76 per cento	aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE	0,4 per cento	aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 comma 10 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 9 del Regolamento comunale:

- 1) l'aliquota di base è fissata nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili;
- 2) l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo, per le pertinenze delle stesse nonché per quelle ad essa assimilate, ove soggette ad imposta;

RILEVATO CHE a norma dell' art. 11 del Regolamento Comunale si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

DATO ATTO che a norma dell'art. 9 comma 8 D. Lgs. 23/2011 e dell'art. 13 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, come modificato dall'art. 11 bis D.L. 28 dicembre 2013, n. 149 convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014 n. 13 limitatamente agli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile. Sono, altresì esenti, dal 2014, i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 ed i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RILEVATO che ai sensi dell'esenzione di cui all'art. 7 lettera h) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, il Comune di Mallare è incluso nell'elenco allegato A di cui alla Circolare 14 giugno 1993, n. 9 del Ministero delle Finanze;

TENUTO CONTO che l'art. 22 comma 2 del D.L. 66/2014 in attesa di conversione dispone che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando eventualmente tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri ed in maniera tale da ottenere un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2014. Tale decreto non risulta, a tutt'oggi, ancora emanato;

RICHIAMATA la Legge 24 dicembre 2012 , n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)" che all'articolo 1, comma 380, lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota di I.M.U. inizialmente prevista dal comma 11 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 e che pertanto per il versamento dell'I.M.U. non è più necessario ripartire l'imposta tra il Comune e lo Stato per tutti gli immobili, ad eccezione di quelli appartenenti al gruppo catastale D, ovvero gli immobili adibiti ad uso produttivo, limitatamente al gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota standard di cui all'art. 10 comma 6 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201. I Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per i medesimi immobili (articolo 1 comma 380 lettere f e g);

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n.46 del 29 agosto 2014, immediatamente eseguibile, con la quale si propone al Consiglio Comunale di assumere per l'esercizio 2014 le determinazioni in materia di aliquote/detractions dell'Imposta Municipale Unica (IMU), quali componenti dell'Imposta Unica Comunale ai sensi della L. 147/2013, di seguito riportate:

Imposta Municipale Unica – I.M.U.

- aliquota di base dell'abitazione principale: 0,4 punti percentuali;
- aliquota di base di per tutti gli altri immobili : 0,8 punti percentuali ;
- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;

DATO ATTO che in relazione alla necessità di mantenere l'equilibrio delle entrate e uscite del bilancio di previsione per l'anno 2014, anche sulla base delle suesposte modifiche normative alle fattispecie imponibili, si ritiene approvare le aliquote e le detrazioni I.M.U. come sopra proposte;

VISTO l'articolo unico del D.M. 18 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23/07/2014, che ha differito al 30 settembre 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, e in ordine alla regolarità contabile, espressi dal Responsabile del settore Economico – Finanziario, resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, N° 267;

VISTO il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000);

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

UDITA la seguente dichiarazione di voto a voce del capogruppo di minoranza Astiggiano " Il gruppo di minoranza esprime voto contrario perché la tassa determina aumenti a carico dei cittadini.";

CON VOTI n. 6 (sei) favorevoli e n. 3 (tre) contrari, su n. 9 (nove) consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Per le motivazioni in narrativa espresse, di determinare le **aliquote** dell'Imposta Municipale Propria per l'anno **2014**, così di seguito:
 - aliquota di base dell'abitazione principale: **0,4 punti percentuali**;
 - aliquota di base di per tutti gli altri immobili : **0,8 punti percentuali** ;
 - detrazione d'imposta di **€. 200,00=**, riconosciuta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;

2. di dare atto che dal 2014 l'IMU non è dovuta per:
 - unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), diverse da quelle iscritte nelle categorie A/1, A/8 ed A/9;
 - immobili assimilati all'abitazione principale di cui all'art. 11 del Regolamento comunale. Sono incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
 - fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557;
 - unità immobiliari di cui all'art. 13 comma 2 ultimo periodo D.L. 201/2011 assimilati ex lege ad abitazione principale;

3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2014;

4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 13bis e 15 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201;

5. di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti

Successivamente , IL CONSIGLIO COMUNALE,

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento,

CON VOTI 6 (sei) favorevoli e 0 (zero) contrari, essendo 9 (nove) i consiglieri presenti di cui 6 (sei) i votanti e 3 (tre) astenuti (Astiggiano Pistone – Briano), resi per alzata di mano,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Fatto, letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to (Piero Giribone)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Grazia Randisi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì, 07/10/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Grazia Randisi)

PARERI EX ART. 49 D.LGS N. 267/2000 e successive modificazioni

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE X
MOTIVATO

Il Responsabile del Servizio
F..to (Piero Giribone)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE X
MOTIVATO

Il Responsabile del Servizio
F..to (Piero Giribone)

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Mallare, lì 07/10/2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
Randisi D.ssa Grazia